



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 424/C.D.T. 30 DEL 10 APRILE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giuseppe Dacqui e Francesco Giarrusso, Componenti, avuta la partecipazione del rappresentante AIA Sig. Giuseppe La Cara e con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 10 Aprile 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n° 185/A

ASD Nuova Pol. Val di Mazara (TP) avverso squalifica fino al 08/03/2014 calciatore Gilante Manuel – Gara Campionato Allievi Provinciali Primavera – Val di Mazzara del 08/03/2012 - C.U. TP n° 45 del 15//03/2012.

La Società ASD Nuova Pol. Val di Mazara (TP), in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe.

In particolare la reclamante, chiede l'annullamento della squalifica per il calciatore Gilante Manuel il quale veniva colpito da provvedimento di squalifica perché capitano della squadra, secondo quanto previsto dall'art.3 comma 2 del Codice di Giustizia sportiva, a seguito di intemperanze da parte dei calciatori della società ASD Nuova Pol. Val di Mazara nei confronti dell'arbitro che nello stesso frangente veniva colpito con violenza da uno degli atleti non identificato.

Sostiene la società appellante che il Gilante è completamente estraneo ai fatti e indica come responsabile dell'atto violento il calciatore Coronetta Giovanni.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. gode di fede privilegiata, sentito il calciatore Coronetta Giovanni all'udienza dibattimentale del 10/04/2012 che si è assunta tutta la responsabilità dei fatti addebitati. Ritenuto che i fatti censurati sono gravi ma si ritiene che la sanzione applicata dal Giudice Sportivo può essere rideterminata come in dispositivo trattandosi di un atto di violenza verificatosi durante una generale protesta di tutti i calciatori della società appellante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto gravame squalifica fino all' 8 settembre 2013 il calciatore Coronetta Giovanni identificato come autore del gesto violento nei confronti del direttore di gara.

Per l'effetto dispone di non addebitarsi la tassa reclamo non versata

Procedimento n. 193/A

A.S.D. RINASCITA MELILLESE (Sr) avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 250,00; Gara 1ª categoria, Scoglitti Soccer / Rinascita Melillese dell'11/03/2012 – C.U. N° 395 del 22/03/2012.

Con tempestivo appello proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Rinascita Melillese, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto, sostenendo di avere inviato i motivi di reclamo di primo grado alla società controparte nell'indirizzo rilevato dall'annuario ufficiale LND 2010/2011 e osservando che i motivi stessi sono stati ricevuti regolarmente.

Chiede pertanto che la decisione assunta dal Giudice Sportivo sia riformata, riconoscendo l'invocata causa di forza maggiore peraltro incontestabile date le eccezionali avverse condizioni meteo riscontrate nella regione Sicilia nel giorno di disputa della gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva quanto segue.

Come rilevato dal Giudice Sportivo appare documentale che la società appellante ha indirizzato i motivi di ricorso alla controparte ad un indirizzo non più attuale. Con il C.U. N° 54 del 14 settembre 2011, in calce al calendario del campionato, è stato infatti comunicato l'esatto indirizzo della società Scoglitti Soccer, alla quale fare pervenire a norma di regolamento le comunicazioni di rito. Sul punto valga il disposto dell'art. 38 n° 8 C.G.S., che risulta violato dalla società appellante.

E' allora evidente che si sia trattato di inammissibilità del reclamo di primo grado, stante l'irregolarità procedurale prima riscontrata, insanabile in sede successiva ex art. 33 n° 9 C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).

Procedimento n. 198/A

U.S.D. AGIRA NISSORIA (EN), avverso punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e ammenda di € 500,00 - Gara Promozione, Agira Nissoria / Enzo Grasso del 11/03/2012 – C.U. N° 407 del 29/03/2012.

Con tempestivo appello proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società U.S.D. Agira Nissoria, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la

decisione in oggetto, qui in sintesi negando che si sia trattato di invasione di campo e ritenendo comunque eccessive e penalizzanti le sanzioni irrogate.

L'appellante fa riserva di produrre relazioni di servizio e annotazioni dei Carabinieri intervenuti, tuttavia non allegate e, nel contempo, chiede che sia valutata la possibilità di assumere taluni testimoni indicati tra i tutori dell'ordine intervenuti.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che niente è stato nelle more prodotto dalla Società appellante e che vanno rigettate le richieste di prove testimoniali non ammesse nel procedimento disciplinare in quanto si svolge sulla scorta dei soli atti ufficiali, osserva quanto segue.

Secondo quanto riferito dal direttore di gara i fatti non si sono svolti secondo la ricostruzione offerta dalla società appellante. Dalla lettura dell'allegato al referto di gara si evince di contro piuttosto chiaramente che a seguito dell'assunzione di un provvedimento disciplinare il calciatore Carucci della società Enzo Grasso veniva aggredito da alcuni calciatori e tesserati della società Agira Nissoria. Nonostante il tentativo da parte di alcuni calciatori della squadra ospite di placare gli animi, altri calciatori e tesserati della società di casa, tutti ben individuati e segnalati in referto, si rendevano protagonisti di nuovi atti di violenza contro gli avversari, uno solo dei quali è stato visto reagire dall'arbitro.

Nel contempo circa venti sostenitori della squadra di casa entravano nel terreno di gioco, mentre il calciatore della Agira Nissoria Scardilli Vincenzo rivolgeva le sue attenzioni verso il direttore di gara, assumendo ben deprecabile contegno.

Appare pertanto condivisibile l'affermazione resa dal direttore di gara circa l'impossibilità di proseguire la gara, sia per il grave pericolo incombente e sia perché l'adozione dei dovuti provvedimenti disciplinari avrebbe reso in numero insufficiente i calciatori della squadra di casa, agli effetti di regolamento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).

Procedimento n° 202/A

ASD MONGIUFFI MELIA (ME), avverso ammenda di € 100,00– Gara Campionato 3° Cat. Gir.C Francavilla – Mongiuffi Melia del 24/03/2012 - C.U. n° 55 del 30/03/2012.

Il sig. Curcuruto Onofrio, quale rappresentante legale della ASD Mongiuffi Melia, con tempestivo appello pervenuto a mezzo fax ha impugnato le decisioni in epigrafe.

La Commissione Disciplinare esaminati gli atti osserva che il rapporto del direttore di gara ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 gode di fede privilegiata in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso dello svolgimento delle gare.

In particolare da detto rapporto si evince in maniera chiara e priva di contraddizione la circostanza che i calciatori ed i dirigenti del Mongiuffi Melia abbiano seguito il direttore di gara fino alla propria autovettura e che, successivamente un tesserato della reclamante abbia colpito l'autovettura di quest'ultimo con una pietra causandogli dei danni.

Ciò posto la sanzione applicata dal giudice di prime cure è congrua in ordine ai fatti addebitati alla reclamante.

Per quanto attiene ai presunti comportamenti provocatori posti in essere dal direttore di gara e denunciati nel corpo del reclamo si dispone la trasmissione degli alla Procura Federale per quanto di competenza.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto disponendo incamerarsi la tassa reclamo versata.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Procedimento n° 203/A

ASD DACCA 2000 ACI S.ANTONIO, avverso reiezione reclamo da parte del G.S. avverso ripetizione gara Dacca 2000 Aci Sant'Antonio – Città di Maletto del 03/03/2012 - C.U. n° 395 del 29/03/2012.

Con reclamo tempestivamente proposto a questa Commissione Disciplinare l'ASD Dacca 2000 Aci Sant'Antonio ha impugnato la decisione in oggetto.

In particolare la reclamante rileva che l'arbitro ha commesso un errore tecnico quando ha invitato la società istante a modificare la distinta disponendo che il nominativo del calciatore Arcidiacono Antonio, indicato quale calciatore di riserva con il n.12, venisse depennato perché privo del relativo documento di identità.

La Città di Maletto nei termini non ha fatto pervenire controdeduzioni.

La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 3 del regolamento i calciatori di riserva ritardatari, purchè già iscritti nell'elenco di gara prima dell'inizio della stessa, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara, previa loro identificazione da parte dell'arbitro.

Sempre a mente del suddetto art.3 del regolamento il calciatore non inserito nella distinta va considerato a tutti gli effetti un estraneo.

Quindi nel momento in cui l'arbitro, per sua stessa ammissione, ha impedito l'inserimento del calciatore in questione nella distinta di gara si è consumato l'errore tecnico.

L'arbitro di quanto accaduto non ne ha fatto alcun cenno nel proprio referto limitandosi, in maniera assolutamente omissiva, a riferire che la reclamante si era rifiutata di controfirmare il rapportino di fine gara in quanto "non riteneva giuste alcune sue decisioni".

A nulla rileva quanto da lui asserito nel successivo supplemento inviato su specifica richiesta del giudice sportivo con cui tende, peraltro, a trasferire la responsabilità dell'errore tecnico in capo alla reclamante.

In ragione di quanto sopra il reclamo deve trovare accoglimento disponendosi la ripetizione della gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto reclamo dispone la ripetizione, per errore tecnico dell'arbitro, della gara Dacca 2000 Aci S. Antonio – Città di Maletto del 3.3.2012 valevole per il campionato di 1° Categoria Girone E.

Dispone non addebitarsi l'importo quale tassa reclamo non versata.

Procedimento n°205 /A

G.S. DON ORIONE (PA), avverso squalifica fino al 31.12.2012 calciatore Martino Antonino – Gara Campionato 2° Cat. Gir. A Nuova Sancis – Don Orione del 24/03/2012 - C.U. n° 407 del 29/03/2012.

Con reclamo inoltrato a mezzo raccomandata a.r. del 4 aprile 2012 il G.S. Don Orione ha impugnato la decisione in oggetto.

La Commissione Disciplinare preliminarmente ad ogni questione di merito rileva che il reclamo in questione è inammissibile in quanto proposto oltre i termini procedurali.

Infatti con delibera del Presidente Federale pubblicata sul CU n. 110 del 6 febbraio 2012 è stata disposta l'abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate di gara dei Campionati Regionali, Provinciali Distrettuali della LND e dei campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2011 – 2012.

In particolare con detta delibera si è stabilito che *gli eventuali reclami*, per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti alla Commissione Disciplinare territoriale, *dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione recante i provvedimenti del Giudice Sportivo con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa ed alle relative motivazioni.*

In virtù di quanto sopra, pertanto il reclamo doveva pervenire presso questo Comitato entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 2 aprile 2012.

Né è conducente quanto affermato dalla reclamante che l'abbreviazione dei termini si applica solo ai reclami in ordine allo svolgimento delle gare in quanto ciò non si evince dalla norma stessa ma tale interpretazione, in ogni caso, sarebbe, comunque, contraria allo spirito della stessa norma.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto.

Dispone addebitarsi l'importo di € 130,00 quale tassa reclamo non versata.

Procedimento n° 206/A

POL. DIL. CITTA' DI SORTINO, avverso la sanzione dell'ammenda di € 1500,00 ed avverso squalifica fino al 05.05.2012 allenatore sig. Cavarra Nello – Gara Play Off Campionato Juniores C5 Città di Sortino – Domenico Savio del 27/03/2012 - C.U. n° 414 del 03/04/2012.

Con reclamo, pervenuto presso questo Comitato in data 4 aprile 2012, la Pol. Dil. Città di Sortino ha impugnato la decisione in oggetto.

La Commissione Disciplinare esaminato il rapporto dell'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. e comma 2.1 CGS fa piena prova sia in ordine al comportamento di tesserati sia per quanto attiene al comportamento dei sostenitori in occasione dello svolgimento di gare rileva che al 28' del p.t. il sig. Cavarra Nello veniva allontanato perché unitamente al sig. Iannello entrava sul terreno di gioco profferendo frasi offensive nei confronti del direttore di gara, comportamento che manteneva nonostante fosse stato invitato a sedersi. Inoltre al termine della gara molteplici sostenitori sostavano all'esterno dell'impianto di gioco tant'è che il direttore di gara era costretto ad uscire accompagnato da due agenti della Polizia Municipale.

Ora a parte la diversa rappresentazione dei fatti inerenti la sua uscita dal campo non può dubitarsi che l'arbitro abbia subito non appena partito un inseguimento da parte di alcuni dei predetti sostenitori così come risulta dalla denuncia presentata dallo stesso innanzi al Commissariato di Acireale e a suo dire comprovata dalla realizzazione di un filmato video. In ragione di quanto sopra non può trovare accoglimento l'appello per quanto riguarda la squalifica a carico dell'allenatore in quanto la stessa risulta congrua in relazione al fatto a questi addebitato.

Per ciò che riguarda la sanzione occorre ricordare che le società rispondono oggettivamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 e 14 comma 1 CGS, dei fatti commessi dai propri sostenitori essendo esse responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno dell'impianto sportivo sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

E che tale responsabilità si appalesi in capo alla odierna reclamante non vi è dubbio perché dal rapporto arbitrale risulta che dal 20' del 1° t. una cinquantina di sostenitori hanno cominciato a minacciare il direttore di gara attingendolo più volte con sputi al corpo

ed alla testa: gli stessi che, probabilmente, hanno posto in essere la sconsiderata condotta fuori dall'impianto sportivo mettendo in pericolo non solo la incolumità fisica dell'arbitro ma anche di chi guidava l'autovettura.

Nella fattispecie trova applicazione anche l'aggravante prevista dal comma 4 dell'art.4 CGS il quale prevede che la mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione in quanto non solo la società non ha dimostrato di avere preso adeguate misure di sicurezza al fine di prevenire gli incidenti ma la forza pubblica è stata chiamata solo ex post.

In ragione di quanto sopra, anche in considerazione del fatto che la sanzione deve risultare afflittiva la sanzione di € 1500,00 inflitta dal giudice di primo grado deve essere commutata in due giornate di squalifica del campo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il reclamo commutando l'ammenda in due giornate di squalifica del campo.

Dispone addebitarsi l'importo di € 130,00 quale tassa reclamo non versata.

Procedimento n° 207/A

ASDP EUROPA MONTELEPRE (PA), avverso squalifica fino al 31.05.2012 allenatore sig. Gaglio Giocchino, squalifica fino al 15/5/2012 assistente arbitro sig. Gaio Giuseppe squalifica per sette gare calciatore Toia Fulvio, squalifica fino al 31/12/2012 calciatore Tocco Giuseppe squalifica per quattro gare calciatore Palazzolo Damiano – Gara Campionato 2° Cat. Gir. A Paceco 1976 – Euro Montelepre del 31/03/2012 - C.U. n° 419 del 05/04/2012.

Con reclamo depositato presso questo Comitato in data 6 aprile 2012 l'ASDP Euro Montelepre ha impugnato la decisione in oggetto.

La Commissione Disciplinare preliminarmente ad ogni questione di merito rileva che il reclamo in questione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 6 CGS, è inammissibile per quanto riguarda le squalifiche dell'allenatore e dell'assistente arbitro in quanto privo di ogni e qualsiasi motivazione sul punto.

Nel merito si rileva che dal rapporto dell'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, si evince che il calciatore Toia Fulvio, che rivestiva la qualifica di capitano, al 45' del 2' t. veniva espulso perchè manifestava un comportamento aggressivo nei confronti del direttore di gara e nel contempo gli si rivolgeva con frasi offensive, ed una volta divincolatosi dai propri compagni, che lo trattenevano, lo sospingeva poggiando la propria fronte a quella dell'arbitro.

Subito dopo e più precisamente al 46' del 2' t., dopo che la Euro Montelepre era rimasta in inferiorità numerica a seguito di alcuni presunti infortuni che avevano determinato l'uscita dal campo di alcuni suoi calciatori con conseguente fine dell'incontro, il calciatore Palazzolo Damiano, nel lasciare il terreno di gioco, rivolgeva frasi offensive nei confronti dell'arbitro mentre, contestualmente, il n.7 Tocco Giuseppe lanciava il pallone nei confronti di quest'ultimo colpendolo all'addome accompagnando tale gesto con delle frasi ingiuriose.

Da quanto sopra si rileva che il reclamo in questione è infondato risultando le decisioni assunte dal giudice di primo grado congrue in relazione ai fatti contestati ai singoli tesserati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto in relazione alle squalifiche dei sig.ri Gaglio Gioacchino e Gaio Giuseppe rigetta nel resto perché infondato.

Dispone addebitarsi l'importo di € 130,00 quale tassa reclamo non versata.

Procedimento n° 208/A

APD FULGATORE (TP), avverso squalifica per tre gare calciatore Minaudo Davide – Gara 1^ categoria APD Dattilo – APD Fulgatore del 01/04/2012 - C.U. n° 419 del 05/04/2012.

La APD Fulgatore, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione assunta a carico del calciatore Minaudo Davide avuto riguardo al comportamento corretto da questi assunto subito dopo l'espulsione.

La Commissione Disciplinare esaminato il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. gode di fede privilegiata, rileva che il calciatore in oggetto è stato espulso per avere assunto nei confronti del direttore di gara "grave contegno irrispettoso" peraltro accompagnato da una espressione gravemente offensiva.

Per quanto sopra appaiono provati i fatti addebitati al predetto calciatore, peraltro non contestati, né si appalesa la possibilità di una riduzione della sanzione, che appare equa e ben proporzionata a quanto come sopra riscontrato. Nessuna rilevanza può inoltre assumere il comportamento, sia pure corretto, tenuto dal calciatore Minaudo dopo l'espulsione, trattandosi di atti dovuti in riferimento alla biasimevole condotta assunta in precedenza.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone respingersi l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice-Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 10 Aprile 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento 132/B-01

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASC SAN FRATELLO

Presidente all'epoca dei fatti Sig.LO CICERO BIAGIO MARIO

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/02/2012 prot.11983-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:

L'ammenda di € 200,00 a carico della società ASC San Fratello (€ 40,00 x n.5 calciatori);
L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Lo Cicero Biagio Mario;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Catanzaro Filippo, La Marca Filadelfio, Nastasi Andrea, Noto Francesco, Saraniti Dario Loris, tutti tesserati per la società' ASC San Fratello all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 132/B-02

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASCD SPORTIVO CULTURALE ITALA

Presidente all'epoca dei fatti Sig.BASTINO LUCIANO

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/02/2012 prot.11984-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:
 L'ammenda di € 840,00 a carico della società ASC Sportivo Culturale Itala (€ 40,00 x n.21 calciatori);
 L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Bastino Luciano;
 Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aricò Gaetano, Barbera Giuseppe, Bellinghieri Giuseppe, Briguglio Giuseppe, Bongiorno Vito Giuseppe, Busà Nicola, Cannao Nicolas, Casella Damiano, Codraro Roberto Antonio, D'Angelo Giuseppe, Di Bella Daniele, Foti Valerio, Greco Andrea, Liberto Giovanni, Libro Roberto, Limina Giuseppe, Lipari Daniele, Mazzeo Eugenio, Panariello Alberto, Spuria Giuseppe, Vasta Francesco, tutti tesserati per la società ASC Sportivo Culturale Itala all'epoca dei fatti.
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 132/B-03

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD STIG CASTELLAMMARE

Presidente all'epoca dei fatti Sig. GIOIA GIUSEPPE

N°24 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/02/2012 prot.11985-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:
 L'ammenda di € 960,00 a carico della società ASD Stig Castellammare (€ 40,00 x n.24 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Gioia Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Agrusa Giovanni, Bologna Michelangelo, Como Domenico, Lo Giudice Vincenzo, Mistretta Pietro, Nicosia Bruno, Adamo Giuseppe, Messina antonino, Napoli Liborio, Caleca Benedetto, Castiglione Salvatore, Como

Simone, Coppola Gabriele, Di Nicola Giovanni, Ingoglia Roberto, Mancuso Vincenzo, Stabile Matteo, Di Bona Alessandro, Furco Pietro, Giordano Davide, Mancuso Antonino, Vitale Alessio, Lombardo Salvatore, Ponzio Felice, tutti tesserati per la società ASD Stig Castellammare all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 132/B-04

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD PARTINICAUDACE

Presidente all'epoca dei fatti Sig.LOMBARDO MARCELLO

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/02/2012 prot.11986-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma hanno tuttavia trasmesso gli originali delle attestazioni della avvenuta visita medica relativa ai calciatori deferiti, acquisite agli atti del procedimento.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la regolarità delle certificazioni trasmesse,

P.Q.M.

Determina il non luogo a procedere nei confronti della società ASD Partinicaudace, del Presidente pro-tempore Sig. Lombardo Marcello, dei calciatori Cannizzo Giovanni, Ligtino Carlo, Palazzolo Gaetano, Ragona Gioacchino, tutti tesserati per la società ASD Partinicaudace all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 132/B-05

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD RINASCITA MELILLESE

Presidente all'epoca dei fatti Sig.MIGNOSA CARMELO

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal

Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/02/2012 prot.11987-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:

L'ammenda di € 80,00 a carico della società ASD Rinascita Melillese (€ 40,00 x n.2 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Mignosa Carmelo;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Forcellini Domenico, Statà Fabrizio, tutti tesserati per la società ASD Rinascita Melillese all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 132/B-06

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD RODI MILICI

Presidente all'epoca dei fatti Sig.STRACUZZI CARMELO

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/02/2012 prot.11988-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse e la sola società ASD Pro Falcone ha trasmesso note difensive relative al calciatore Stroschio Filippo non esimenti dall'addebito contestato poiché il certificato medico del calciatore allegato reca data di emissione 27/12/2011 e pertanto non esime il predetto dalle responsabilità relative al campionato del 2010-2011.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:
L'ammenda di € 240,00 a carico della società ASD Rodi Milici (€ 40,00 x n.6 calciatori);
L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Stracuzzi Carmelo;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Donato Fabio, Fazio Lucas Gionatan, Giurdanella Giuseppe, Stagno Giovanni, Stroschio Filippo, Torre Manuel, tutti tesserati per la società ASD Rodi Milici all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 132/B-07

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD SAN SEBASTIANO

Presidente all'epoca dei fatti Sig.BUSCEMI GIUSEPPE

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/02/2012 prot.11989-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma la società ASD S.Sebastiano ha inviato proprie difese allegando i certificati medici dei calciatori Bellomo Valentino, Castello Gianpaolo, Ciuro Carmelo, Gennuso Vincenzo, Giunta Vito, Liquefatto Devis, Lo Vetri Piero Fabiano, Marcerno Giuseppe, Marino Vincenzo, Papa Salvatore, Pilumeli Salvatore, Riccobene Francesco, Rizzo Francesco, Rizzo Marco, Rosso Giuseppe, Terranova Gaetano, che attestano la regolarità della accertata idoneità all'attività agonistica. Nulla è stato invece prodotto a difesa degli addebiti a carico dei rimanenti calciatori Buscemi Fabio, Buscemi Giuseppe, Consiglio Mattia Gaetano, Fina Vincenzo, Manganaro Filippo Leandro.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle indicate parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori su menzionati. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, dispone:
il non doversi procedere nei confronti dei calciatori Bellomo Valentino, Castello Gianpaolo, Ciuro Carmelo, Gennuso Vincenzo, Giunta Vito, Liquefatto Devis, Lo Vetri Piero Fabiano, Marcerno Giuseppe, Marino Vincenzo, Papa Salvatore, Pilumeli Salvatore, Riccobene Francesco, Rizzo Francesco, Rizzo Marco, Rosso Giuseppe, Terranova Gaetano, tutti tesserati per la società ASD San Sebastiano all'epoca dei fatti;

applica:

l'ammenda di € 200,00 a carico della società ASD San Sebastiano (€ 40,00 x n.5calciatori);

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Buscemi Giuseppe;

ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Buscemi Fabio, Buscemi Giuseppe, Consiglio Mattia Gaetano, Fino Vincenzo, Manganaro Filippo Leandro, tutti tesserati per la società ASD San Sebastiano all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 132/B-08

DEFERIMENTO a carico di:

Società US DELFINI VERGINE MARIA

Presidente all'epoca dei fatti Sig.ra MARCHESE ELEONORA

N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/02/2012 prot.11990-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:

L'ammenda di € 800,00 a carico della società US Delfini Vergine Maria (€ 40,00 x n.20 calciatori);

L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Marchese Eleonora;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aliotta Giuseppe, Boscaini Francesco, Fiore Giovanni, Galli Maurizio, Giordano Samuele, Giosuè Norman, Lassalle Salvatore, Lazzara Dario, Lo Cicero Salvatore, Minnone Salvatore, Pace Giovanni, Palazzolo Antonino, Patti Dario, Quartararo Vincenzo, Randazzo Lorenzo, Riccobono Salvatore, Saitta Vincenzo, Scafidi Giuseppe, Taormina sergio Vincenzo, Tarantino Vincenzo, tutti tesserati per la società' US Delfini Vergine Maria all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 132/B-09

DEFERIMENTO a carico di:

Società USD PISTUNINA

Presidente all'epoca dei fatti Sig. VELARDO SALVATORE

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/02/2012 prot.11991-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:

L'ammenda di € 240,00 a carico della società USD Pistunina (€ 40,00 x n.6 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Velardo Salvatore;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cardile Gianluca, Crescenti Antonino, Orecchio Sergio, Siano Luca, Tomasello Giovanni, Utano Francesco, tutti tesserati per la società' USD Pistunina all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 132/B-10

DEFERIMENTO a carico di:

Società USD ROCCAPALUMBA

Presidente all'epoca dei fatti Sig. LO SCIUTO GIUSEPPE

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 07/02/2012 prot.11992-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:

L'ammenda di € 840,00 a carico della società USD Roccapalumba (€ 40,00 x n.21 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lo Sciuto Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barbarino Calogero, Bosco Francesco, Ciampollara Emanuele, Demma Arturo, Di Chiara Marco, Gattano Giuseppe, Lazzara Giovanni, Levatino Antonino, Lo Sciuto Alberto, Lo Sciuto Giuseppe, Lucchese Filippo, Mancuso Giuseppe, Messina Carmelo, Messina Gianfranco, Nicosia Benedetto, Piazza Bernardo, Pullara Pasqualino, Santino Gianpaolo, Scaglione Leonardo, Sciammacca Orazio, Ventimiglia Francesco, tutti tesserati per la società' USD Roccapalumba all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 10/04/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**